

bile venga riveduta e modificata nel senso che colpisca solo la reale ricchezza, dedotte le spese di necessario sostentamento, e che intanto sia sospeso ogni atto esecutivo.

11,468. Gli alunni iscritti nell'ultimo anno, del regio liceo Galileo-Galilei in Pisa, invitano la Camera di ordinare che gli esami di licenza liceale siano ancora dati nelle forme e luoghi dalla legge prescritti, insino a tanto che questa non sia abrogata o modificata.

11,469. Sei cittadini, domiciliati in Napoli, muniti della licenza universitaria in farmacia, fanno istanza perchè venga tolta la prescrizione che limita l'esercizio farmaceutico.

**MACCHI.** I miei onorevoli colleghi sanno, al pari di me, come la legge sull'istruzione pubblica del 13 novembre 1859 prescrive che gli esami di licenza liceale abbiano a prendersi nel liceo dove l'alunno è iscritto. Ora, il signor ministro per la pubblica istruzione, con decreto del 4 ottobre 1866, ordinava invece che solo in certi licei si potesse prendere l'esame intorno ad alcune materie, e che per certe altre si potessero dare soltanto da una Giunta centrale in Firenze.

Non è questo il momento di esaminare i gravi danni che ne vengono agli studenti dalle prescrizioni di questo decreto; ciò si farà quando avrassi a discutere la petizione che io vi raccomando. Solo, in questo momento, debbo dire che gli studenti del liceo Galileo-Galilei di Pisa credono che, fin quando resta in vigore la legge del 1859 il decreto del 1866, non può aver valore per danneggiarli nei loro diritti cambiando il modo e il luogo degli esami.

Siccome si approssima la fine dell'anno scolastico, voi vedete come sia necessario che la Camera dia colla massima sollecitudine il suo voto su questa grave questione. Ed è per ciò che io mi permetto di pregarla di voler consentire che venga esaminata e discussa d'urgenza la petizione mandata da taluni studenti del liceo Galileo-Galilei di Pisa, che porta il numero 11,468.

(È dichiarata urgente.)

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Robecchi, Morosoli e Calvino inviano un telegramma da Lucca pregandomi di annunziare alla Camera che essi non poterono prender parte alla votazione nominale dell'altro giorno perchè assenti per incarico della Camera.

La Camera non può ignorare l'incarico che ha dato agli onorevoli deputati; ma questo telegramma dimostra lo zelo dei nostri onorevoli colleghi.

#### LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici I, II, III, VIII e IX hanno autorizzata la lettura di un progetto di legge dell'onorevole Castagnola, di cui si dà lettura:

**BERTEA, segretario.** (Legge)

« Signori! Talune vedove e taluni figli dei morti nelle giornate di Lissa, prive del sostegno e dell'affetto dei loro cari, non si hanno il conforto di alcuna pensione e sono esposti a tutti gli orrori ed ai pericoli della miseria. Poveri essendo quegli ufficiali, povere le donne che si avevano scelte a compagne, non poterono costituire quella dote che è voluta dalle militari discipline e far riconoscere ed autorizzare il loro matrimonio; ond'è che i regolamenti negano alle vedove ed alla prole il diritto alla pensione.

« Sembra al sottoscritto che sia debito sacro della patria il porre riparo ad uno stato di cose troppo miserando e vi prega di farlo col votare l'annesso disegno di legge.

« È facile il prevedere gli obbietti desunti dalla necessità di mantenere salda la disciplina militare, inviolato il rispetto alle istituzioni dell'esercito e dell'armata; desunti dallo stato poco florido della finanza che ci vieta e contende ogni larghezza. Ma, per quanto siano veri cotesti argomenti, egli è pur d'uopo riconoscere che versiamo in un caso d'eccezione, d'una eccezione caramente e nobilmente comprata col sacrificio della vita a pro della patria; d'un'eccezione che non potrebbe facilmente stabilire un precedente dannoso; d'un'eccezione che venne di già consacrata colla legge del 23 giugno 1861, n° 61, della quale l'annesso schema non è se non la riproduzione.

« Non consta al proponente che vi sieno vedove o figli dei caduti a Custoza, i quali versino nell'istesso caso; a cautela però e per identità di ragione la disposizione legislativa dovrebbe essere a loro comune.

« Signori! Qualunque sieno le cause degli insuccessi di Custoza e di Lissa, che ora non giova l'indagare, non dimentichiamo che vi furono splendidi esempi di valore; che un intero equipaggio preferì saltare in aria piuttosto che disertare la sua nave; che d'un altro, allorchè si compiva il suo fato, fu ultima cura il combattere finchè non rimase affogato, e d'impedire che s'ammainasse la tricolore bandiera.

« Voi ben vorrete onorare la loro memoria e togliere le loro famiglie dall'indigenza.

#### « Progetto di legge.

« Art. 1. Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari, così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866 ed i cui matrimoni non sieno stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850, e dagli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

« Art. 2. Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima. »